



Trust, Estate & Tax

di Gaeta Paolo

Il nuovo quadro RW: tra semplificazioni, riduzioni delle sanzioni e ... perdita della riservatezza.

Mercoledì 18 Dic 2013



Unico 2014: il nuovo quadro RW, tra semplificazioni, riduzioni delle sanzioni e ... perdita della riservatezza.

Quest'anno lo Stato italiano ha dovuto, dopo 23 anni dalla sua introduzione, modificare la legge sul "monitoraggio fiscale" considerata dalla UE un ostacolo di fatto alla libera circolazione dei capitali a causa della struttura del quadro dichiarativo RW e delle sanzioni espropriative previste dalla legge.

La "legge europea" dell'agosto di quest'anno (97/2013) ha consentito al nostro Paese di non subire sanzioni grazie alle modifiche, tra le altre norme, degli articoli 1,4,5 del D.L. 167/90 (sulla libera circolazione dei capitali che ha introdotto il quadro RW).

Ma cosa è successo in pratica? Alcune novità sono positive per il cittadino (quando si parla di RW non è detto che il soggetto obbligato alla sua redazione sia un contribuente!), come ad esempio una riduzione delle sanzioni (dal 3% al 15% che raddoppiano in caso di rapporti con Stati black list), l'eliminazione della confisca per equivalente e la semplificazione del quadro RW in una singola sezione in cui dichiarare quali sono i beni (quote di partecipazione, mezzi finanziari, crediti) "posseduti" oppure "detenuti" all'estero.

Ma la grande novità è che continua la mutazione genetica del D.L. 167/90, nata come norma valutaria, divenuta poi una norma valutaria/tributaria, ma che da agosto di quest'anno è intreconnessa con la normativa antiriciclaggio del D.Lgs. 231/07.

I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW sono le persone fisiche (enti non commerciali) che posseggono, detengono o (novità) sono "titolari effettivi" ai sensi del D.Lgs 231/07 di beni localizzati all'estero.

La sovrapposizione della norma sull'antiriciclaggio alle norme tributarie e valutarie ed il fatto che essa permea nella dichiarazione dei redditi attraverso il modulo RW ha serie di delicate conseguenze tecniche per il cittadino residente e per il contribuente italiano.

Essa crea una complessa sovrapposizione tra concetti di corpi normativi diversi tra loro (diritto valutario/ diritto tributario/ diritto penale) alla cui formazione contribuiscono fenomeni di natura diversa che seppur individuati con parole identiche (il possesso in diritto penale non è quello del diritto civile e tributario) esprimono contenuti a volte solo simili o addirittura diversi.

La dichiarazione dei redditi finisce così nel diventare un calderone che raccoglie informazioni che la normativa penale dell'antiriciclaggio ritiene importanti per combattere il terrorismo, ma che finiscono nelle mani dell'Agenzia delle Entrate che non sappiamo quanta voglia avrà di indagare la differenza che esiste tra : a) titolare effettivo; b) beneficiario effettivo; c) beneficiario individuato, e) possessore, f) detentore, g) controllore.

Appaiono evidenti le differenze che esistono allora tra "beneficiari effettivi, possessori del reddito e titolari effettivi" che vivono in contesti normativi confinanti, ma diversi e l'utilizzo non mediato da una riqualificazione adattatrice delle fattispecie al corpus normativo di riferimento può portare alla distorsione di sommare "le pere con le mele".

Uno degli aspetti che più lascia perplessi di questo *pot pourri* di notizie raccolte dall'a.f. è che la modifica dell'articolo 1 del D.L. 167/90 comporta che le banche e le società fiduciarie debbano comunicare all'Agenzia delle Entrate periodicamente i dati dei trasferimenti all'estero delle somme o beni gestite per conto dei loro clienti (prima l'onere cadeva sulle spalle del contribuente e le istituzioni finanziarie dovevano solo "mantere" questi dati a disposizione nel caso di indagini nominative), facendo venire pesantemente meno la riservatezza che una volta era garantita ai clienti delle società fiduciarie che effettuavano investimenti all'estero ed erano esonerati, grazie all'intervento dell'intermediario finanziario, dal redigere il quadro RW. Oggi questa esclusione esiste, ma che senso ha se poi sarà la stessa società bancaria o fiduciaria a dover comunicare i trasferimenti all'estero dei propri clienti ed i "titolari effettivi"?

Si ripropone l'utilità di utilizzare il trust, redatto con attenzione alla norma antiriciclaggio ed alle definizioni dell'art. 2 dell'allegato tecnico del D.Lgs. 231/07 che individua i "titolari effettivi" del trust, quale veicolo attraverso cui affidare incarico alla società fiduciaria di realizzare investimenti esteri e continuare a godere di un livello ragionevole di legittima e meritata riservatezza.

Paolo Gaeta (paolo.gaeta@studiogaeta.com)

Gaeta e Associati

Tax & Estate

Napoli-Milano

Tax